

Codice A1512B

D.D. 3 luglio 2019, n. 943

Asilo Infantile "di Cossato" e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila" con sede in Cossato (BI). Estinzione personalita' giuridica privata.

Vista la nota del Comune di Cossato datata 16/04/2019 con la quale si segnalava che l'Asilo Infantile "di Cossato" e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila", con sede in Cossato, Piazza Generale Perotti n. 6, inattivo da oltre un decennio e donante al Comune medesimo dell'intero proprio patrimonio immobiliare, come da rogiti datati 12/11/2003 e 30/12/2003, non aveva provveduto a concludere la procedura di scioglimento ed estinzione della personalità giuridica privata dell'Asilo;

atteso che l'Ente di cui sopra, già eretto in Ente Morale con Regio Decreto datato 24/07/1870, ha ottenuto la personalità giuridica privata a seguito della trasformazione da Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, a norma delle LL.RR. n. 10 e 11 del 19/03/1991, con D.G.R. n. 35-12178 del 20/01/1992 con lo scopo, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, di: "... *accogliere e custodire, gratuitamente, nei giorni feriali, i bambini poveri di ambo i sessi, del Comune di Cossato, dell'età, di norma, dai 3 ai 6 anni, e di provvedere alla loro educazione morale, fisica ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età. ...*";

rilevato che, ai sensi di quanto previsto dalla normativa all'epoca vigente – artt. 33 e 34 C.C. - l'Ente de quo ha provveduto ad iscriversi presso il Registro delle Persone Giuridiche Private all'epoca tenuto dal Tribunale di Biella, competente per materia e territorio, al n° 6 del Registro medesimo;

appurato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 ed all'istituzione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, con il conseguente trasferimento del Registro delle Persone Giuridiche Private dai Tribunali alle Prefetture ed alle Regioni in base all'ambito territoriale nel quale le realtà iscritte operavano, il fascicolo relativo all'Ente in questione è stato trasferito dal Tribunale di Biella alla Regione Piemonte ai fini della trascrizione nel neocostituito Registro Regionale delle Persone Giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001 e che tale trascrizione non è stata effettuata per il mancato aggiornamento dei dati relativi alla composizione dell'organo amministrativo, onere in capo all'Ente;

considerato che, come emerge dagli atti di donazione datati 12/11/2003 e 30/12/2003, a rogito del Dott. Paolo Tavolaccini, già Notaio in Biella, già iscritto presso il Collegio Notarile di Biella, pervenuti solo recentemente agli atti della scrivente amministrazione, è emerso che l'Asilo in oggetto:

- dall'atto del riconoscimento della personalità giuridica privata, ha comunque perseguito le proprie finalità statutarie fino al 31/08/1999 ma che già a partire dal mese di Settembre del 1993 ha cominciato a palesare problematiche legate al grave disagio economico e finanziario dell'Ente;
- a far data al Settembre del 1993 sono intercorsi numerosi contatti con il Comune di Cossato finalizzati a trovare una soluzione alla problematica di cui sopra con l'obiettivo di salvaguardare il servizio fornito dall'Ente nonché il personale in servizio presso l'Asilo;
- nell'ottica di cui ai punti precedenti, Comune di Cossato ed Ente hanno sottoscritto un Protocollo di intesa datato 29/04/1999, in forza del quale, a fronte della ristrutturazione, l'adeguamento, l'ampliamento e l'arredo dei fabbricati di proprietà dell'Ente (ove veniva svolta l'attività del medesimo: Asilo Infantile e Asilo Nido) resi possibili anche in virtù di specifico atto di liberalità a favore dell'Asilo da parte dell'allora Presidente del medesimo - Sig. Paolo Lavino -, del mantenimento sui fabbricati in questione del vincolo socio assistenziale, del mantenimento per l'Asilo Infantile della denominazione originaria ("Celeste e Adolfo Fila") e dell'intitolazione

dell'Asilo Nido con i nominativi indicati al Comune di Cossato dal benefattore dell'Ente Dott. Paolo Lavino, della continuazione del servizio in concessione fino al 31/08/1999 nonché dell'assorbimento da parte del Comune dell'intero personale in servizio presso l'Ente, veniva donato al Comune di Cossato l'intero patrimonio immobiliare dell'Ente, il tutto come da verbali d'Assemblea e C.d.A. datati 22/02/1999 allegati all'atto di donazione non accettato datato 12/11/2003, a rogito del Dott. Paolo Tivolaccini, già Notaio in Biella, già iscritto al Collegio Notarile di Biella, Rep. 260843, registrato a Biella il 21/11/2003 al n° 1378 ed al verbale del Consiglio Comunale di Cossato datato 26/11/2003 allegato all'atto di donazione accettato datato 30/12/2003 a rogito del Dott. Paolo Tivolaccini, già Notaio in Biella, già iscritto al Collegio Notarile di Biella, Rep. 261234, registrato a Biella il 14/01/2004 al n° 26;

- contrariamente a quanto stabilito al punto 6 della deliberazione dell'Assemblea dell'Ente datata 22/02/1999, allegata al rogito notarile datato 12/11/2003 di cui sopra, in forza della quale si stabiliva "... di proporre l'estinzione dell'Ente morale con personalità giuridica di diritto privato, denominato "Asilo Infantile di Cossato e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila" e la devoluzione dei beni al Comune di Cossato, al Presidente della Giunta Regionale ...", l'Ente non presentava la domanda di estinzione della personalità giuridica privata;

atteso che, sulla base degli accertamenti attivati in conseguenza delle segnalazioni da parte del Comune agli atti, anche per il tramite degli Uffici Regionali territoriali che si occupano di vigilanza sulle I.P.A.B. depubblicizzate, gli elementi di cui sopra hanno trovato idoneo riscontro e, pertanto, che l'Ente risulta:

- non più funzionante e privo di tutti gli organi;
- non ha provveduto a presentare domanda di estinzione della personalità giuridica privata ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 361/2000 con il Codice Civile;
- ha trasferito la proprietà dell'intero patrimonio immobiliare dell'Ente al Comune di Cossato imponendo il vincolo socio assistenziale sul medesimo;
- non è stato trascritto nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private a seguito del trasferimento del medesimo alla Regione Piemonte in conseguenza dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000;
- nell'immobile donato al Comune di Cossato, sito in Piazza Generale Perotti n. 6, è adibita Scuola Materna intitolata denominata "Adolfo e Celeste Fila".

Dall'istruttoria posta in essere è inoltre risultato che l'Ente non ha mai adempiuto agli obblighi di trasmissione, presso gli Uffici competenti in tema di vigilanza sulle IPAB depubblicizzate, della documentazione relativa al patrimonio dell'Ente medesimo ex D.lgs 207/2001 e L.R. 12/2017;

ritenuto il mantenimento dello stato dei fatti del tutto incompatibile con la disciplina relativa alle persone giuridiche private e che, pertanto, sia opportuno, necessario ed indifferibile procedere all'estinzione dell'Ente in questione;

atteso che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, la procedura di estinzione della personalità giuridica privata può essere avviata su istanza di qualunque interessato o d'ufficio;

rilevato che l'ordinaria procedura di estinzione della personalità giuridica privata, liquidazione del patrimonio e cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche Private, disciplinata dal combinato disposto degli artt. 27 e ss. C.C. con l'art. 6 del D.P.R. 361/00 e gli artt. 11 e ss. delle disp. Att. C.C., prevede che solo a seguito della estinzione della personalità giuridica privata sia avviata la liquidazione del patrimonio dell'Ente e che tale fase debba essere posta in essere sotto l'egida ed il controllo della Presidenza del Tribunale competente per materia e territorio ed, a conclusione della stessa, quest'ultimo disponga la cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche Private;

rilevato che la devoluzione del residuo patrimoniale dell'Ente al Comune di Cossato con il vincolo della destinazione dello stesso e delle relative rendite a servizi socio assistenziali contenuta nelle deliberazioni e rogiti notarili di cui sopra è ammissibile, stante l'assenza di una autonoma disciplina in tema di devoluzione del patrimonio dell'Ente in caso di estinzione nello Statuto dell'Ente e visto il contestuale richiamo – CAPO IX Disposizione finale dello Statuto da ultimo in vigore – per tutto quanto non previsto dallo Statuto alla disciplina dettata in tema di I.P.A.B. (L. n. 6972 del 17 luglio 1890) e successive modificazioni che consentono tale devoluzione, e che, pertanto, i beni residui dell'Asilo, a conclusione della liquidazione dello stesso, avrebbero potuto essere devoluti al Comune di Cossato con il vincolo della destinazione a servizi socio assistenziali;

individuato, per le ragioni fin qui esposte, nell'immobile ubicato in Cossato, Piazza Generale Perotti n. 6 presso la Scuola Materna Centro "Adolfo e Celeste Fila" la sede legale dell'estinguendo Ente;

valutato, in considerazione della complessa ricostruzione della situazione di cui sopra e per le motivazioni sopra esposte, che l'Ente in oggetto è da oltre un decennio inattivo, privo di associati ed organi e, conseguentemente, non più in grado di perseguire il proprio scopo;

considerato che, pertanto, sussistono i presupposti per dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'Asilo di cui sopra ai sensi degli artt. 27 e ss. del Codice Civile;

individuato che alla data del 31/08/1999 il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione ricostruita dalla scrivente Amministrazione, risulta così composto:
edificio adibito ad asilo, catastalmente censito al N.C.E.U. al foglio 19, mappale 252, 374, 252 sub. 1, Piazza Generale Perotti n. 6, piano S1-T, zona censuaria U, categoria D08, R.C. € 9.210,00.
Valutazione: 485.000,00 €;

rilevato che contrariamente a quanto dettato dal dato normativo ed in forza dei rogiti notarili sopra citati, l'Ente ha impropriamente posto in essere la "liquidazione" del proprio patrimonio attraverso la donazione del medesimo al Comune di Cossato senza prima deliberare il proprio scioglimento anticipato e senza, pertanto, seguire l'ordinaria disciplina sopra dettagliata;

considerato quanto sin qui esposto e ricostruito in narrativa e rilevato che la destinazione del patrimonio immobiliare dell'Ente in questione, con il vincolo socio assistenziale, non solo è conforme all'allora volontà dell'Ente medesimo (deliberazione Assemblea del 22/02/1999) ma consentita dalla speciale disciplina applicabile in via generale agli enti de quo;

valutata l'assoluta atipicità della situazione venutasi a creare per inadempimenti imputabili unicamente all'Ente medesimo, in virtù della straordinarietà della situazione stessa ed alla luce del notevole arco temporale intercorso sino ad oggi dalle varie deliberazioni assunte sia dall'Ente (Assemblea e Consiglio di Amministrazione datati 22/02/1999) che dal Comune di Cossato (Consiglio Comunale 26/11/2003) nonché dai rogiti sopra citati datati 12/11/2003 e 30/12/2003, la mancata attivazione della corretta procedura di estinzione/liquidazione della personalità giuridica privata dell'Ente nonché la devoluzione anticipata dell'intero patrimonio dell'Asilo al Comune di Cossato non hanno evidenziato – allo stato – situazioni lesive di eventuali diritti di terzi;

ritenuto il mantenimento dello stato dei fatti del tutto incompatibile con la disciplina relativa alle persone giuridiche private e che, pertanto, sia opportuno, necessario ed indifferibile procedere all'estinzione e cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche Private dell'Ente in questione;

Visti gli artt. 27, 30 e 31 del C.C.;

Visto l'art. 11 delle disp. Att. C.C.;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. 616/1977;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Vista la D.G.R. n. 39 – 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche;

Vista la D.G.R. n. 35-12178 del 20/01/1992;

Vista la L. n. 6972 del 17 luglio 1890;

Visto il D.lgs n. 207/2001;

Vista la L.R. n. 12/2017;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs n. 165 del 30/03/2001;

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

in conformità con i criteri e le procedure disposti in materia dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

- di accertare l'esistenza delle cause di estinzione della personalità giuridica privata previste dall'art. 27 del codice civile in quanto, come indicato in premessa, l'Asilo Infantile "di Cossato" e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila" è inattivo, privo di associati ed organi e, conseguentemente, non più in grado di perseguire lo scopo fissato nell'atto costitutivo;

- di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001, dell'estinzione dell'Asilo Infantile "di Cossato" e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila", individuando nel Comune di Cossato il destinatario del residuo attivo patrimoniale con il vincolo della destinazione del suddetto patrimonio, e delle relative rendite, a servizi socio assistenziali;

- di autorizzare la trasmissione, ai sensi delle disp. Att. del Codice Civile, del provvedimento d'estinzione dell'Asilo in questione al Presidente del Tribunale di Biella richiedendo a quest'ultimo l'ordine di cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche Private ai sensi dell'art. 20

o, qualora ritenuto dal medesimo Presidente opportuno, ai fini dell'adozione degli adempimenti di cui agli art.li 11 e ss. delle disp. Att. del Codice Civile;

- di autorizzare la trasmissione dell'avvenuta iscrizione del presente provvedimento di estinzione all'Asilo Infantile "di Cossato" e Asilo Nido "Celeste e Adolfo Fila" presso la Scuola Materna Centro "Adolfo e Celeste Fila", Piazza Generale Perotti n° 6, Cossato nonché presso il Settore Socio Culturale del Comune di Cossato, Piazza Angiono 14, pec: cossato@pec.ptbiellese.it.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Livio Tesio

Funzionari estensori:
C. Rutigliano
E. Debernardi Venon